

Sanzioni Amministrative - Tributi Provinciali

INTRODUZIONE

Lo schema di regolamento proposto è rivolto ad applicare nel campo della fiscalità locale la nuova disciplina relativa alle sanzioni amministrative in materia tributaria, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, ai quali si fa espresso rinvio per qualsiasi aspetto non previsto nello stesso regolamento.

Il regolamento, necessario per i motivi suddetti, è immediatamente applicabile in seguito alla sua adozione ed esecutività poiché non costituisce, infatti, attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e quindi la sua applicazione non risulta differita al 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione. Gli indirizzi ed i criteri nello stesso contenuti sono quindi applicabili sino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti che saranno emanati ai sensi del predetto art. 52, che dovessero risultare con gli stessi incompatibili.

Nel regolamento la nuova disciplina è stata applicata corredandola, nei limiti che la stessa legge consente, alle peculiari caratteristiche dei tributi locali alla normativa che regola i rapporti tra gli organi istituzionali e gli uffici provinciali, nonché il rapporto di natura diretta esistente tra i cittadini - contribuenti e la Provincia di Foggia.

In particolare:

- a. l'applicazione del principio del favore, e regolata in modo che siano confrontate le leggi susseguite nel tempo in relazione alla sanzione complessivamente irrogabile in base a ciascuna di esse. Da tale confronto è esclusa l'applicazione della definizione agevolata in base alla normativa di riforma, essendo istituito che attiene al procedimento di irrogazione: una diversa interpretazione renderebbe inapplicabile il confronto, posto che la riduzione ad 1/4 della sanzione è effettuata in relazione ad un comportamento facoltativo del trasgressore (il versamento entro 60 giorni dalla notifica);
- b. i criteri di determinazione delle sanzioni sono stati definiti in conformità alle finalità sopra espresse, per rendere concretamente applicabile quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avuto riguardo anche all'esigenza di applicare misure ridotte della sanzione nei casi di violazioni che non sono da considerarsi particolarmente gravi, e nei casi in cui il trasgressore abbia inteso limitare il danno cagionato dal suo comportamento o, comunque favorito l'attività accertativa;

- c. la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, in conformità alle recenti modifiche apportate all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, deve considerarsi applicabile ai tributi locali limitatamente alla sussistenza delle particolari condizioni dalla stessa indicate. In ogni caso, per non determinare misure di sanzioni troppo elevate si è preferito adottare i limiti minimi previsti dalle modifiche al decreto;
- d. in merito alla procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all' art. 16 del decreto n. 472/1997, é stato indicato il procedimento che, anche in relazione a quanto previsto dalla relazione governativa che accompagna il decreto stesso, risulta più coerente, garantendo all'ente ed allo stesso contribuente l'applicazione di norme, per quanto possibile, chiare e semplici. In particolare è previsto che nel medesimo arco di tempo (60 giorni dalla notificazione), il contribuente possa attivarsi in uno dei modi previsti dalla normativa dal regolamento, ovvero l'ente proceda alla riscossione della sanzione se, decorso tale termine, il soggetto interessato non si sia attivato. Tale soluzione risulta conforme a quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto, in riferimento ai commi 3, 4 e 6;
- e. è stato previsto che l'irrogazione immediata della sanzione sia effettuata per le fattispecie di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento. In particolare quanto previsto dall'articolo 9 consente di notificare al contribuente un atto nel quale risulti evidenziata anche la sanzione evitando che la stessa sia immediatamente iscritta a ruolo. Ciò risulta, oltre che opportuno, anche legittimo in considerazione del primo comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede l'irrogazione immediata per "le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono" come, appunto, quelle legate all'omesso o tardivo pagamento;
- f. nel disciplinare la riscossione della sanzione (art. 11). si è cercato di prevedere ogni modalità che possa, ove ne ricorrano le condizioni, agevolare il contribuente;
- g. il termine previsto dall'articolo 13 del regolamento per il rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto n. 472/1997, è stato determinato in modo da renderlo omogeneo a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella elaborazione dello schema di regolamento di seguito proposto si segnala opportunità di tener conto dell'emanazione. in veste definitiva, dei provvedimenti di correzione dei decreti di riforma e del contenuto delle prossime circolari interpretative del Ministero delle Finanze.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie della Provincia in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo provinciale. Le misure delle sanzioni applicabili sono indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 2

Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
2. Il responsabile designato dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo provinciale.

Art. 3

Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.
3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: si

applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente al pagamento della sanzione.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 7 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 8 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
 - a. alla gravità della violazione;
 - b. all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
 - c. alla personalità del trasgressore;
 - d. alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.
2. La gravità della violazione è desunta:
3. dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:
 - 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto;
 - 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;

- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 10;

4. dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata

- 1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, formalmente accertata od anche qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
- 3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di 1/5, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione alla Provincia di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- a. richiesta di chiarimenti presentata al Provincia in merito alle disposizioni violate;
- b. ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi provinciali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in particolari condizioni economico - sociali, fatta salva la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 11 (Riscossione della sanzione). La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dalla Provincia, anche mediante autocertificazione dell'interessato.
6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
7. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, e incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 7 (Contestazione delle sanzioni), 8 (Irrogazione immediata), 9 (Mancato o tardivo pagamento del tributo), o 10 (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 6

Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

4. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 7

Contestazione delle sanzioni

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione; a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:
 - a. definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, delle eventuali sanzioni accessorie;
 - b. produrre al Responsabile dell'Ufficio Tributi deduzione difensiva che decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
 - c. proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Responsabile dell'Ufficio Tributi procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8

Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 9

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.
3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 8 (Irrogazione Immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 10

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
 - a. ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - b. ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.
3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 11

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. La Giunta Provinciale può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 5 (Criteri di

determinazione della sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 12

Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, quando ha fondato timore di perdere la garanzia a del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro enti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

Art. 13

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della Provincia per i tributi di sua competenza.
3. Il cessionario può richiedere al Responsabile dell'Ufficio Tributi un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Quest'ultimo è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta

il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 14

Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.
2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

Art. 16

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1 comma del D.L. 26 gennaio 1999 n. 8.

Allegato A

T.O.S.A.P.Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

(art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione	Sanzione	
	Dispina Previgente (4)	Disciplina Vigente dal 1/04/98
Omesso versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma2)	30% della tassa non versata (art. 13 commi 1e 2 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471)
Tardivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa tardivamente versata
	ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13 comma 1 lett.a) D.Lgs. 18/12/97 n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	dal 100% al 200% della tassa dovuta importo minimo L. 100.000 (comma 1
Tardiva presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1) ridotta al 50% se presente entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13 c. 1 lett. d) D.Lgs. 18/12/97 n. 472)
Denuncia infedele	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 18/12/97 n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare della tassa		Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 2) ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13 c.1 lett.b) D.Lgs 18/12/97 n. 472)

Ufficio Ragioneria

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Verbale n° 5 Seduta del 30 marzo 1999 Delibarezione n° 26

L'anno millenovecentonovantanove, il trenta del mese di marzo, previa convocazione nei termini di legge, si è riunito, in seduta ordinaria convocazione, nella Sala Consiliare.

OGGETTO

Integrazione "UNA TANTUM" Regolamento sanzioni amministrative in materia distribuiti locali (art. 50 L. 27.12.1997, n. 449).

Il Presidente del Consiglio Avv. Bernardo LODISPOTO sottopone all'esame dell'Assemblea lo schema di deliberazione avente ad oggetto: Integrazione "UNA TANTUM" Regolamento sanzioni amministrative in materia di tributi locali (art. 50 Legge 27.12.1997 n. 449) - Approvazione del Consiglio Provinciale, il cui contenuto è stato già oggetto di discussione da parte della Commissione Bilancio e Patrimonio che ha espresso per la circostanza il suo parere favorevole.

Da quindi la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Oscar LONGO il quale illustra brevemente i motivi che sono alla base delle suddette integrazioni.

Terminata la relazione dell'Assessore LONGO, il Presidente del Consiglio apre la discussione.

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta del regolamento in questione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'Ente già per gli anni 1994 e 1995 ha attuato i dispositivi contenuti nel D.Lgs. 507/93, modificato ed integrato dal D.Lgs. 566/93 e dalla legge 549/95, art. 3, commi 59 e 67, per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Atteso che le Associazioni sindacali di categoria delle imprese e dei lavoratori agricoli hanno proposto una riduzione in ordine agli interessi di mora semestrali e la soprattassa per l'omessa denuncia prevista dalla norma;

Che analoga richiesta è stata palesata dai piccoli proprietari terrieri per gli accessi ai propri fondi;

Visto l'art. 31 della Legge 448/98 (collegato alla Finanziaria 1999) il quale consente agli Enti Locali l'individuazione con ampia discrezionalità delle modalità per definire in via agevolata le pendenze in corso;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, che accorda alle Province incisive potestà regolamentari nell'ambito dei tributi propri;

Rilevato che il Prof. Luigi LOVECCHIO consulente dell'Ente in materia tributaria, interpellato sull'argomento con propria nota del 23/03/1999 trasmessa via fax e diretta all'Ass. LONGO e al Rag. PREZIUSO ha espresso il suo parere favorevole circa la legittimità di una delibera consiliare di rideterminazione degli interessi di mora, escludendo ovviamente qualsiasi sconto sull'ammontare della tassa;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n.142;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Su conforme proposta del relatore;

Ad unanimità di voti, resi nelle prescritte forme di legge:

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di integrare l'art. 15 - Disposizioni transitorie - del Regolamento relativo alle sanzioni amministrative dei tributi provinciali, aggiungendo il comma 3 che così recita:

"Per gli anni 1996 e 1997 sugli interessi di mora semestrali dovuti dai contribuenti per l'omessa denuncia della dichiarazione concernente la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e concessa una detrazione forfetaria "UNA TANTUM", fino alla concorrenza massima di £. 15.000 per ogni anno di riferimento con esclusione di qualsiasi sconto sull'ammontare della tassa";

3. Di provvedere alla trasmissione della copia della presente integrazione entro il 5° giorno successivo all'adozione al Comitato Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, commi 33 e seguenti della Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni

4. Di provvedere che copia conforme della presente delibera, entro 30 giorni dalla data di esecutività sia inviata al Ministero delle Finanze ai sensi dell'att. 52, 2° comma del D.Lgs. n. 446/97, contestualmente alla richiesta di pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, redatti in conformità alla circolare 17 aprile 1998, n. 101/E dello stesso Ministero.